# Scheda informativa per l'utilizzo di opere protette dal diritto d'autore

#### 1. Quali opere sono protette

La <u>Legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (LDA)</u> tutela gli autori di opere letterarie e artistiche che abbiano carattere individuale. Tra le opere protette dal diritto d'autore vi sono, indipendentemente dal loro valore, tutte le tipologie di testi, come ad esempio articoli di giornale, saggi, romanzi, prospetti pubblicitari, ma anche opere figurative come le fotografie, nonché film, canzoni, arie, opere musicali, disegni, progetti, immagini... La tutela delle opere insorge automaticamente con la loro creazione, senza che sia necessaria un'iscrizione, e non esiste un registro. Sono tutelati anche attori, musicisti, produttori musicali e cinematografici, nonché le trasmissioni radiofoniche e televisive.

Gli autori hanno il diritto di decidere se, quando e come possono essere utilizzate le loro opere. Ciò significa che, per l'utilizzo di un'opera, è sempre necessario procurarsi un'autorizzazione degli autori (licenza), ad esempio per la riproduzione, l'upload, l'esecuzione, la lettura in pubblico o altri utilizzi di testi, canzoni, immagini, film od opere di altro tipo.

A tale proposito esistono tuttavia eccezioni laddove il pubblico interesse relativo all'utilizzo dell'opera sia particolarmente elevato, come ad esempio nel caso di utilizzo per scopi didattici nelle scuole. Oppure, laddove l'utilizzo per uso privato sarebbe altrimenti impossibile o i relativi oneri sarebbero altrimenti sproporzionati, come ad esempio nel caso della riproduzione di libri o giornali all'interno di aziende. Tali utilizzi sono consentiti dalla legge e non è necessaria alcuna autorizzazione individuale da parte degli autori.

#### 2. Società di gestione

I diritti d'autore di cui sopra vengono amministrati dalle società di gestione svizzere. Le società di gestione fanno valere collettivamente i diritti degli autori. Il prezzo per l'utilizzo, rispettivamente l'ammontare dei diritti, e le restanti condizioni di utilizzo vengono stabiliti nelle rispettive tariffe dei diritti d'autore. Le tariffe vengono approvate dalla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini (CAF) e hanno valore di legge.

Gli autori devono essere indennizzati per l'utilizzo delle loro opere. In Svizzera esistono le seguenti società di gestione ufficiali:

- ProLitteris per testi e immagini (incluse le fotografie)
- Société Suisse des Auteurs (SSA) per le opere teatrali e audiovisive
- SUISA per la musica
- · Suissimage per i film e altre opere audiovisive
- · Swissperform per i diritti affini

Per gli istituti di cura e per anziani, nonché per le istituzioni sociali sono importanti in particolare la SUISA e ProLitteris. La MPLC Switzerland GmbH non è una società di gestione ufficiale: la MLPC è un'azienda privata che rappresenta molti titolari di diritti rilevanti come studios e produttori cinematografici (contenuti audiovisivi secondo l'elenco degli studios) e che concede licenze per determinate proiezioni (che non rientrano nell'utilizzo collettivo gestito dalle società di gestione).



#### 2.1 Panoramica degli utilizzi di opere protette

Riguardo ad alcune tariffe, ARTISET ha stipulato un accordo quadro con la SUISA e la MPLC, paga i diritti a tali società collettivamente e ottiene uno sconto che viene trasferito ai membri di ARTISET.

Tipo di utilizzo	Società di gestione	Contratto quadro /Tariffa
Esecuzioni musicali in occasione di manifestazioni danzanti e ricreative	SUISA	Sì (tariffa comune Hb)
Concerti, esecuzioni analoghe, show, balletti, rappresentazioni teatrali	SUISA	Sì (tariffa comune K)
Lezioni di danza, ginnastica (attivazione) e balletto con musica	SUISA	Sì (tariffa comune L)
Musica di sottofondo in ristoranti, negozi o altri locali all'interno dell'istituzione	SUISA	Sì (tariffa comune 3a)
Riproduzione di film e/o trasmissioni radiotelevisive nei locali aziendali1	SUISA	Sì (tariffa comune 3a)
Riproduzione di film e/o trasmissioni radiotelevisive nelle camere degli ospiti o dei pazienti, in appartamenti per le vacanze e simili, se vengono messi a disposizione i relativi apparecchi.	SUISA	Sì (tariffa comune 3a)
Musica nelle code di attesa telefoniche	SUISA	Sì (tariffa comune 3a)
Fotocopie per diffusione interna di estratti di libri, opuscoli, articoli di riviste ecc. per scopi informativi e di documentazione	ProLitteris	No, TC 8, cfr. punto 3.1.
Proiezione di trasmissioni e film da video, DVD, Blue Ray, file digitali nei locali comuni secondo <u>l'elenco degli studios</u>	MPLC	Sì (diritti dei produttori)
Noleggio di film secondo l' <u>elenco degli</u> <u>studios</u> per l'utilizzo nelle camere degli ospiti <sub>2</sub>	MPLC (in quanto rappresentante dei titolari dei diritti)	Sì

<sup>1</sup> Se in contemporanea a radio o TV, è inclusa nella tariffa comune 3a. In caso di riproduzione differita è necessaria un'autorizzazione aggiuntiva

<sup>2</sup> Avvertenza: chi guarda un DVD o qualcosa di simile privatamente nella propria camera non necessita di autorizzazione e non è tenuto a pagare alcun compenso.

Salvataggio e accessibilità interna di estratti di libri, opuscoli, articoli di riviste e simili per scopi informativi e di documentazione interni	ProLitteris	No, TC 8, cfr. punto 3.1
Utilizzi per scopi scolastici e simili che vadano al di là degli utilizzi aggiuntivi consentiti dalla legge (Scheda informativa ProLitteris sulla TC 7)	ProLitteris	No, TC 7
Utilizzi su Internet (upload di testi, immagini, film o musica)	Titolari dei diritti	No
Musica e film in ambito privato	Non sono necessari diritti di utilizzo	No

#### 3. Quanto costa utilizzare le opere?

Per gli utilizzi delle opere regolati con accordi quadro, le singole istituzioni possono stipulare con ARTISET una convenzione in merito alle <u>licenze per la riproduzione di musica e film</u>. In tal modo si riducono gli oneri finanziari e amministrativi per le istituzioni.

Per i restanti utilizzi è necessario ottenere i diritti di utilizzo direttamente dagli autori o dalla società di gestione che li rappresenta, pagando il relativo compenso. Tale compito spetta alle istituzioni stesse.

#### 3.1 ProLitteris (TC 8: Utilizzi nelle organizzazioni)

Per la duplicazione, il salvataggio e l'inoltro di testi e immagini non sussiste alcun accordo quadro. L'obbligo di pagare i diritti a ProLitteris sussiste già nel momento in cui siano presenti apparecchi per la duplicazione o server, indipendentemente dal fatto che vengano effettivamente effettuate copie di opere. Le istituzioni sono tenute per legge a mettere a disposizione di ProLitteris le informazioni necessarie, nonché a fornire chiarimenti.

Per il calcolo dei diritti, è sempre rilevante l'equivalente in posti a tempo pieno (numero di ore lavorate diviso per il consueto orario di lavoro di un lavoratore a tempo pieno). Per questo è fondamentale indicare sempre non il numero di collaboratori, bensì l'equivalente in posti a tempo pieno.

All'inizio di dicembre 2022, la Commissione arbitrale federale ha approvato la nuova tariffa comune 8 (che sostituisce le precedenti tariffe 8 e 9) con un periodo di validità dal 01.01.2023 al 31.12.2027. Ora viene fatta distinzione tra i 3 seguenti livelli di compensi:

Livello 1 per industria e arti e mestieri: CHF 3.20 per ogni lavoratore (ETP)

Livello 2 per servizi e commercio: CHF 5.20 per ogni lavoratore (ETP)

Livello 3 per singoli settori come pubblicità, associazioni, avvocati, studi notarili, amministrazione della giustizia:

CHF 8.20 per ogni lavoratore (ETP)

Le case di riposo e di cura, nonché tutte le istituzioni sociali fanno parte del settore commercio/servizi e sono pertanto tenute a pagare un compenso di CHF 5.20 all'anno per ogni lavoratore (ETP).

Per gli utilizzatori che creano una rassegna stampa da inviare o diffondere internamente, oltre al compenso base generale, è dovuto un compenso supplementare. Si applica una tariffa forfettaria fissa di CHF 4.50 per tutti i collaboratori che abbiano accesso a una rassegna stampa. Il compenso per la rassegna stampa è un compenso supplementare dovuto solo se viene effettivamente creata e distribuita una rassegna stampa. A tale proposito devono essere indicati, sempre in equivalenti a tempo pieno, solo i collaboratori che vi hanno effettivamente accesso.

Rispetto ai compensi previsti per il 2020, le modifiche della tariffa non dovrebbero risultare superiori al 10%.

Per ulteriori informazioni:

Homepage: https://prolitteris.ch/faq/

#### 3.2 SUISA

Grazie agli accordi quadro, ARTISET offre ai propri membri una soluzione interessante e conveniente che copre gran parte delle tariffe prescritte per legge per l'utilizzo di opere **da parte degli ospiti** di una casa di cura o di riposo oppure di un'istituzione sociale. La convenzione può essere visualizzata qui.

#### 3.3 MPLC (Umbrella Licence)

Se, in un ambito non privato, vengono effettuate proiezioni di fronte a un pubblico (ad esempio agli ospiti in un locale comune) di film da video, DVD, Blue Ray, file digitali o simili secondo l'<u>elenco degli studios di MPLC</u> o se vengono noleggiati film, ARTISET offre una soluzione completa che regola gli utilizzi di musica e film nelle istituzioni. Con la convenzione II per la musica e i film, i membri beneficiano di uno sconto del 30%. <u>Alle licenze per la riproduzione di musica e film</u>.

ARTISET è affiliata alla Federazione degli utenti dei diritti d'autore e affini (DUN). La DUN si impegna per gli interessi degli utilizzatori di diritti d'autore e affini. Per eventuali chiarimenti su questi utilizzi, i membri di ARTISET si possono rivolgere direttamente a: info@dun.ch

#### 4. Canone radiotelevisivo

Indipendentemente dal resto, deve essere pagato il canone radiotelevisivo previsto dalla Legge federale sulla radiotelevisione, il quale rappresenta un compenso per il servizio pubblico e va quindi a beneficio delle varie emittenti (ex «canone Billag»). Dal 1° gennaio 2019, il canone viene applicato indipendentemente dagli apparecchi. Con la nuova Ordinanza sulla radiotelevisione, le case di cura e di riposo e le altre istituzioni devono versare sia un canone in quanto collettività, che un canone per le aziende. In compenso, viene meno il canone per gli ospiti. Ai sensi dell'art. 57<sup>74</sup> ORTV, il canone annuale per le collettività ammonta a CHF 670.-. La **collettività** riceve automaticamente una fattura dalla Serafe, l'organo svizzero per la riscossione del canone radiotelevisivo.

Oltre al canone per le economie domestiche collettive, le aziende assoggettate all'imposta sul valore aggiunto e il cui fatturato sia superiore a CHF 500'000 sono tenute a versare un canone per le imprese. Tale limite di fatturato si riferisce al giro d'affari totale dell'impresa in questione (non al fatturato assoggettato all'IVA). La fattura relativa al **canone per le imprese** viene inviata alle aziende direttamente dall'Amministrazione federale delle contribuzioni AFC.

Tariffe del canone per le imprese a partire dal 2021 (ai sensi dell'art. 67b ORTV)

Livello	Fatturato aziendale (CHF)	Canone (CHF)
1	500'000 - 749'999	160
2	750'000 - 1'199'999	235
3	1'200'000 - 1'699'999	325
4	1'700'000 - 2'499'999	460
5	2'500'000 - 3'599'999	645
6	3'600'000 - 5'099'999	905
7	5'100'000 - 7'299'999	1270
8	7'300'000 - 10'399'999	1785
9	10'400'000 - 14'999'999	2505
10	15'000'000 - 22'999'999	3315
11	23'000'000 - 32'999'999	4935

Livello	Fatturato aziendale (CHF)	Canone (CHF)
12	33'000'000 - 49'999'999	6925
13	50'000'000 - 89'999'999	9725
14	90'000'000 - 179'999'999	13 665
15	180'000'000 - 399'999'999	19 170
16	400'000'000 - 699'999'999	26 915
17	700'000'000 - 999'999'999	37 790
18	1'000'000'000	49 925

Fonte: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/151/it#art\_67\_b